



SICURT S.p.A. in A.S. - C.F. 01297510511 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

TPO	In Progress o già archiviato secondo	Creditore	data invio domanda di ammissione	ora	indirizzo e-mail o contatto di riferimento	importo crediti richiesti				importo crediti di Locazione Immobiliare - Privilegio art. 2781 bis l. n. del 27/7/2002 art. 8		Presenza accettazione o rinuncia	Importo commissione istruttoria	Importo da ammettere in privilegio				Importo da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Procedimento del Giudice Delegato	
						Quanto				Causale				Importi da ammettere e in privilegio	Norma che prevede il privilegio	Gravazione privilegio (numero di privilegio)	Beni mobili gravati da privilegio speciale (tipo di bene o fattura)	Importi da ammettere in via ipotecaria	Dati catastali degli immobili interessati da privilegio immobiliare re o ipoteca	Per parte delle istanze di locazione				
						Totale	Ch	Priv.	Prd	ultime tre mensilità	differenze retributive e, mensilità invpagate preavviso										TFR			
1		Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. coop.	09/12/13	13:07	luigidevito@firenze.pesavocati.it																		Il creditore chiede la restituzione del Complesso Immobiliare, meglio identificato in atti, sito in Sansepolcro [Località Fiumicello], meglio identificato in atti. Il Commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 quater I. fal., dichiara di sciogliersi dal relativo contratto di locazione finanziaria, eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Successivamente, all'udienza del 10 febbraio 2015, il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto all'udienza del 18 novembre u.s., conferma di volersi sciogliere dal relativo contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 72 quater I. fal., eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 671. fal., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi. Il creditore contesta in ogni caso la presenza di tassi usurari ed insiste nella domanda proposta.	Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, accoglie quanto rilevato dal Commissario.
2		FINCO LEASING S.p.A.	02/01/14	11:36	luca.cristini@brescia.pesavocati.it																		Il creditore chiede la restituzione del Complesso immobiliare, meglio identificato in atti, sito in Piacenza [Località Ospedaletto]: ex sede secondaria di CEI. Il Commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 quater I. fal., eccedendo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.201. 44/1999, dichiara di sciogliersi dal relativo contratto di locazione finanziaria, riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, fatto salvo l'onere del concedente di versare alla procedura l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valore di mercato rispetto all'eventuale credito residuo in linea capitale. Successivamente, all'udienza del 31 marzo 2015, il commissario straordinario dichiara che perdono trattative tra le parti. Tuttavia, tale circostanza non è di ostacolo al riscatto dell'immobile da parte della procedura di amministrazione straordinaria la quale esprime ampia disponibilità al proseguo delle trattative tra le parti in ordine alle rispettive pretese.	Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario; accoglie la domanda proposta dal ricorrente.